

## Italiani nel mondo, Alla Commissione Affari Costituzionali la proposta Casini-Merlo sul voto all'estero

Obiettivo della proposta di legge quello di "intervenire su quegli specifici aspetti che hanno manifestato un'obiettiva criticità alla luce delle prime due consultazioni elettorali all'estero"



Nell'ultima seduta dell'anno alla Camera, la proposta di legge Casini-Merlo (Udc-Maie) sul voto all'estero è stata assegnata alla Commissione Affari Costituzionali di Montecitorio. Il testo - Istituzione dei comitati di controllo dello svolgimento delle elezioni nella circoscrizione Estero e nuove norme in materia di ineleggibilità nella medesima circoscrizione – inizierà l'iter dalla sede referente per poi essere sottoposto ai pareri delle Commissioni Affari Esteri e Bilancio.

Nella presentazione del testo si ricorda come la legge n. 459 del 2001 abbia "rappresentato una conquista per tutti i cittadini italiani residenti all'estero ma, soprattutto, abbia costituito una tappa fondamentale del processo di crescita democratica che ha posto l'Italia tra le nazioni che hanno maggiormente sviluppato il livello di partecipazione di tutti i cittadini, residenti dentro o fuori i confini nazionali, alla vita politica del Paese. Tuttavia, alla luce delle problematiche riscontrate nel corso delle elezioni politiche del 2006 e del 2008, la legge n. 459 del 2001, appare meritevole di taluni aggiustamenti, resi necessari dal riscontro di alcune carenze nel sistema di controllo sulle operazioni preliminari e successive al voto stesso".

Obiettivo della proposta di legge quello di "intervenire su quegli specifici aspetti che hanno manifestato un'obiettiva criticità alla luce delle prime due consultazioni elettorali all'estero, senza intaccare l'impianto generale del sistema del voto – che vede i suoi capisaldi nel voto espresso solo per chi sceglie di votare in Italia, invece che nella circoscrizione consolare di residenza – previsto dalla legge n. 459 del 2001, che, a nostro parere, resta il migliore tra quelli possibili. Con la presente proposta di legge sono, infatti, introdotte disposizioni finalizzate a garantire un più elevato livello di sicurezza e di controllo delle operazioni del voto all'estero, prevedendo nello specifico: l'istituzione dei comitati di controllo dello svolgimento delle elezioni nella circoscrizione Estero (articoli 1 e 3) per rendere possibile una reale supervisione su tutte le operazioni preliminari e successive al voto stesso, nei consolati; una nuova definizione dei criteri di ineleggibilità (articoli 3 e 4), allo scopo di evitare che si verifichino condizioni di abuso di posizione dominante per chi ricopra un incarico di carattere diplomatico e assimilato; l'introduzione (articolo 5) dell'obbligo dell'effettiva e continuativa residenza all'estero, per almeno i tre anni precedenti alle consultazioni elettorali, affinché non venga meno uno dei fondamenti alla base della legge n. 459 del 2001 stessa, ossia il criterio di rappresentatività del candidato delle realtà e delle istanze dei cittadini residenti all'estero".

**Sei gli articoli che compongono il testo.**

**"Art. 1. (Istituzione dei comitati di controllo dello svolgimento delle elezioni nella circoscrizione Estero).**

1. In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria è istituito presso ciascuna circoscrizione consolare presente in ogni Stato estero un comitato di controllo dello svolgimento delle elezioni, di seguito denominato "comitato di controllo".

**Art. 2. (Composizione dei comitati di controllo).**

1. Fanno parte di diritto dei comitati di controllo:

a) il console;

b) il presidente del Comitato degli italiani all'estero (Comites) locale;

c) i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) rappresentanti del territorio, ove presenti.

2. I comitati di controllo sono integrati, qualora il delegato della lista presente alla competizione elettorale lo ritenga necessario, dai rappresentanti di lista scelti tra gli iscritti nelle liste elettorali consolari. I delegati di lista sono autorizzati a designare direttamente, o tramite persone da essi autorizzate mediante atto pubblico, i

rappresentanti della lista medesima nella circoscrizione Estero.

3. I componenti dei comitati di controllo non possono essere candidati alle elezioni.

### **Art. 3. (Funzioni dei comitati di controllo).**

1. Allo scopo di consentire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, i membri dei comitati di controllo hanno diritto, individualmente o collegialmente, a:

- a) assistere a tutte le operazioni svolte nel consolato, o svolte dal consolato relative al voto, comprese le operazioni preliminari all'assegnazione del contratto di appalto per la stampa delle schede elettorali, nonché per la preparazione e la spedizione dei plichi elettorali;
- b) chiedere di verificare il numero dei plichi inviati, non consegnati ai destinatari e restituiti al consolato, senza prendere annotazioni private sui nominativi di coloro che, per tale motivo, non partecipano alle consultazioni elettorali e referendarie;
- c) mettere a verbale eventuali osservazioni;
- d) comunicare tempestivamente al Ministero dell'interno eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento delle operazioni di cui al presente comma.

### **Art. 4. (Cause di ineleggibilità).**

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7-bis. – 1. Non sono altresì eleggibili alla carica di deputato nella circoscrizione Estero:

- a) i diplomatici, i consoli e i vice-consoli;
  - b) gli ufficiali, retribuiti o no e gli addetti alle ambasciate, alle legazioni o ai consolati esteri, residenti in Italia o all'estero;
  - c) tutti coloro che sono impiegati presso Governi esteri;
  - d) i consoli onorari e i viceconsoli onorari, a meno di espressa rinuncia all'incarico fatta almeno sei mesi prima della data dell'indizione delle elezioni";
- b) l'articolo 9 è abrogato.

2. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Sono eleggibili alla carica di senatore nella circoscrizione Estero gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno e non si trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità previste dall'articolo 7-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".

### **Art. 5. (Obbligo di residenza certificata).**

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo la parola: "residenti" sono inserite le seguenti: "da almeno tre anni".

### **Art. 6. (Entrata in vigore).**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

*Italia chiama Italia*

